



# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Tel. 0832/242731 – E-mail [pg.lecce@giustizia.it](mailto:pg.lecce@giustizia.it)

Prot. n. 2306/22

Lecce, 29 marzo 2022

**OGGETTO: D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 recante” Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid -19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza “ – rimodulazione dei controlli in materia di possesso ed esibizione di green pass sino al 30 aprile 2022**

## IL PROCURATORE GENERALE

**VISTO** il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022, avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid -19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”;

**VISTO** il precedente provvedimento prot. 84 di questo Procuratore generale, adottato a firma congiunta con il Presidente della Corte , del 10 gennaio 2021, in ordine alla verifica di possesso ed esibizione della certificazione di green pass “base” da parte delle categorie (avvocati, consulenti, periti, ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia), di cui all’art. 9 *sexies* del D.L. n. 52/2021 così modificato dal nuovo D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, provvedimento che ha trovato immediata applicazione dal 10 gennaio 2022, in considerazione della disciplina speciale e autonoma dell’art. 9 *sexies* del citato D.L. che ha esteso alle suddette categorie le norme già valesvoli per il personale amministrativo e di magistratura sul green pass base;

**VISTO** il precedente provvedimento prot. 111 di questo Procuratore generale, adottato a firma congiunta con il Presidente della Corte, dell’11 gennaio 2021, in ordine alla verifica di possesso ed esibizione della certificazione di green pass di cui all’art. 9 *bis* del DL. 52/2021, pure modificato dall’art. 3 del D.L. 1/2022, per tutti soggetti, pubblico e visitatori (non appartenenti alle categorie di cui all’art. 9 *sexies* del D.L. n. 52/2021 ), per i quali, invece, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass “base” per accedere agli uffici pubblici decorre dal 1° febbraio 2022.

**VISTO** il precedente provvedimento prot. 521 del 27 gennaio 2022 di questo Procuratore generale in materia di green pass rafforzato a decorrere dal 15 febbraio 2022;

**VISTE** le intervenute modifiche normative di cui al D.L. in oggetto in materia di **graduale eliminazione del green pass rafforzato sino al 30 aprile 2022;**

**VISTI**, in particolare, gli artt. 6, comma 6 e 7 del citato D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 ai sensi del quale il termine previsto per il possesso e l’esibizione del *green pass* di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 nei confronti delle categorie di cui agli articoli 9 *quinqies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a

qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.

**CONSIDERATO** che risultano invece abrogati i commi *1 bis* e *1 ter* dell'articolo 9 *bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass* nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

**RILEVATO** che non è più obbligatorio –ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente –sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici “*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*” (*rectius*: mascherine chirurgiche) .

**FERMO RESTANDO** il dovere vaccinale e le relative sanzioni, mentre è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del *green pass* rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8, comma 6 DL n. 24 del 24 marzo 2022).

**VISTE** le disposizioni dei precedenti provvedimenti di questo Procuratore Generale, e ritenuto di riassumere qui di seguito le disposizioni di attuazione valide per tutti gli uffici giudiziari del Distretto di cui ai precedenti decreti legge:

- L'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al **31 marzo 2022-** della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (*cd. green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei **magistrati ordinari**, di quelli **onorari**, dei **giudici popolari** e, ai sensi dell'articolo 9 *quinqüies*, commi 1 e 2, del **personale amministrativo** e dei **soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari** (compresi, quindi, gli **agenti** e gli **ufficiali di polizia giudiziaria** e i **soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria**).
- L'articolo 3 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 ha, in seguito, previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del D.L. 52/2021, **inserendo** tra coloro **cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19** (cosiddetto *green pass* di base) i “**difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia**”, mentre, al n. 2), ha confermato **l'esenzione** per “**i testimoni e le altre parti del processo**”;
- A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 stabiliva che, **a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo a coloro muniti di *green pass* base**, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione*

*pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), **sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo**: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del *cd. green pass rafforzato o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.*

**FERMO RESTANDO** la validità delle deleghe di cui ai precedenti provvedimenti, conferite da questo Procuratore generale ai Procuratori della Repubblica in materia di controlli delle certificazioni verdi Covid -19

## **DISPONE**

**A far data dal 1° aprile 2022:**

a) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): personale amministrativo e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso detti uffici, anche sulla base di contratti esterni (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore);

b) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): magistrati ordinari, onorari ed equiparati, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore);

c) agli utenti, al pubblico e a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra indicate alle lettere a) e b) non è richiesto il possesso né l'esibizione di alcuna certificazione verde per l'accesso agli uffici giudiziari;

d) sino al 30 aprile 2022, all'interno degli uffici giudiziari è obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche mascherine di tipo chirurgico), salvo che per le persone recanti situazioni di incompatibilità definite dalla normativa.

### **Con decorrenza immediata**

e) ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie sopra indicate alle lettere a) e b) non sono più richiesti il possesso e l'esibizione del c.d. *green pass* rafforzato, all'accesso agli uffici giudiziari (per effetto della sostituzione dell'art. 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 del 2021 ad opera dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, fermi restando comunque gli obblighi di vaccinazione vigenti.

f) i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, **sono esentati dal possedere ed esibire il green pass**;

Si comunichi:

- al C.S.M;
- al Consiglio giudiziario;
- al Presidente della Corte di Appello;
- ai Capi degli Uffici giudicanti del Distretto e ai rispettivi Dirigenti amministrativi per la diffusione tra i magistrati e il personale interessato;
- al Presidente della Corte di Appello, sezione distaccata di Taranto;
- all'Avvocato generale, sezione staccata di Taranto;
- ai Procuratori della Repubblica del Distretto, ordinari e minorili, per l'esercizio della delega e le comunicazioni a tutti gli interessati, comprese le società di portierato e vigilanza armata;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Taranto e Brindisi;
- ai Sigg. Comandanti provinciali dei Carabinieri Lecce, Taranto e Brindisi;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori e alle OO.SS.
- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Procura Generale di Lecce.

**IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**

**Antonio MARUCCIA**

